RISTRETTO

DELLE LEGGI, E DISPOSIZIONI, CHE RIGUARDANO I REGGIMENTI PROVINCIALI,

FORMATO DAL PRESIDE DELLA PROVINCIA DI LECCE

MARCHESE DELLA SCHIAVA

PER USO DEGLI UFFIZIALI DI DETTI REGGIMENTI, E DE' GIUDICI MILITARI, E PAGANI DELLA PROVINCIA STESSA.

IN LECCE 1802.
NELLA PUBBLICA STAMPERIA
DI VINCENZO MARINO
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

INTRODUZIONE

Il nuovo Sistema, che si è dato da Sua Maestà alle Milizie Provinciali: la creazione di altri Superiori da cui dipendono gl' individui di esse: i Giudici recentemente destinati per la cognizione delle di costoro cause passive civili, e criminali: l' aver voluto in fine che riducendosi le medesime a Reggimenti formali fussero riputati come Reggimenti di Linea, ha prodotto in conseguenza de' stabilimenti del tutto diversi dagli antichi.

Non perchè si creda da Noi, che le Persone destinate al comando di tali Corpi, ed all' amministrazione della giustizia ignorino interamente queste novelle leggi, ma per aggevolarne la totale metodica cognizione, che dovrebbe ricavarsi da differenti ordini

 in va-

in varj tempi emanati, e combinarsi col Codice Penale Militare, a cui per lo più si rapportano, ci siamo determinati a pubblicarne il presente Ristretto, in cui verranno succintamente, e con ordine esposti i regolamenti, che han rapporto a questo assunto, e che riguardano con particolarità questa Provincia di Lecce, per la quale specialmente si è formato. Si citeranno a maggior chiarezza i fonti, donde verrà attinto quel che si enuncia, e si averà cura di usare, per quanto è possibile, le stesse espressioni, che si troveranno negli ordini corrispondenti.

Sarà diviso questo Ristretto in due parti. La prima darà una brevissima idea del meccanismo de' Reggimenti Provinciali, de' loro membri, e divisioni, e delle leggi di organizzazione, e servizio: la seconda si estenderà

derà sulla Giurisdizione Militare, sulla maniera di trattare li Giudizj, e sulle pene degl' Individui de' Reggimenti sudetti. (1)

(1) *Per evitare le ripetizioni, si noti, che quando si cita la Reale Ordinanza indistintamente, s' intende quella del 1789. sulla Giurisdizione Militare, e sopra i delitti, e le pene della Gente di Guerra, e la di lei prima parte: quando si parla del Real Editto, si ha in mira quello de' 12 Luglio 1800 per la formazione, ed organizazione de' Reggimenti Provinciali: e finalmente, che le Reali Istruzioni, che si citeranno, son quelle de' 15 Decembre 1801, formate per i Tribunali Militari delle Provincie, e per gli Uditori delle Piazze, de' Castelli, delle Isole, e di Guerra del Regno.*

PARTE

PARTE PRIMA

IDEA DE' REGGIMENTI PROVINCIALI, LORO DIVISIONI, E MEMBRI.

Tutte le Provincie del Regno, non esclusa la Capitale, somministrano un numero di Reggimenti di Milizie parte di Fanteria, e parte di Dragoni: numero fissato da S. M. (1). La loro denominazione generale è di *Provinciali* per le Provincie, e di *Urbani* per la Capitale. Particolarmente poi prendono il nome delle Capitali delle Provincie i Provinciali, e di Napoli gli Urbani, aggiungendovisi l' indicazione numerativa di *Primo*, *Secondo*, *Terzo* &c.. Questa Provincia ne forma tre, due di Fanteria

(1) *Reale Editto Articolo II.*

teria, ed uno di Dragoni. (2)

Ogni Reggimento di Fanteria è composto di otto Compagnie di Fucilieri, e due di Granatieri: quello di Dragoni costa di quattro Squadroni: ciascun Reggimento di qualunque specie è diviso in due Battaglioni (3).

Oltre de' rispettivi Uffiziali, e bassi Uffiziali per ogni Compagnia, e Squadrone, vi sono gli Stati Maggiore, e Minore in cadaun Reggimento, che vien comandato da un Colonnello (4).

Il Protettore di tutto il Corpo di Milizie è SUA ALTEZZA il nostro amabilissi-

(2) *Idem.*

(3) *Idem Articolo III., e V.*
Real Dispaccio de' 10 Marzo 1802.

(4) *Ne' detti Articoli III, e V.*

lissimo PRINCIPE EREDITARIO. Ha un Ispettor Comandante Generale, e dodici Sub-Ispettori Comandanti, che sono il Governator Militare di Capua in Terra di Lavoro, ed i Presidi nelle altre Provincie (5).

---

(5) *Reale Editto Artic. VIII.*

O R G A N I Z Z A Z I O N E.

PEr completare di uomini questi Corpi, si devono allistare gl' Individui delle antiche Milizie, che non avessero terminato il tempo prescritto al loro servizio, e quelli delle Leve del 1794., 1796., e 2 Settembre 1798: il mancante si supplirà con Volontarj, o con la Leva in bussola. Tali individui devono essere atti alle armi, di buona condotta, non inquisiti, e dell' età da 18. anni incominciati a 50. compiti.

Chi non

Chi non può servire, avrà cura di surrogare un cambio in suo luogo (1).

I Cavalli per il Reggimento Dragoni si somministrano da Benestanti proprietarj di Cavalli, provveduti da essi di selle, e fornimenti uniformi, e che dovranno tener pronti ad ogni ordine de' Superiori (2).

Il provvedimento delle Armi, Generi di Guerra, Utensili, e del Prest di un Mese, è un peso delle Università rispettive (3).

Le Bande son composte di un Tamburo per o-

---

(1) *Reale Editto Artic. VI.*

Reali Disp. de' 26 Ottobre, e 30 Novembre 1801, e 8 Giugno 1802.

(2) *Reale Editto Artic. VII.*

(3) *Idem Artic. XI., e XIII.*

per ogni Compagnia, oltre un Tamburo maggiore per ogni Reggimento di Fanteria, e di una Tromba per ogni Squadrone di Dragoni per le Provincie (4). Il mantenimento delle medesime è anche un peso delle Università. (5)

Le Armi, e Generi di Guerra devon conservarsi dalle Università in una stanza ben condizionata, e tenuti in buon ordine da Persona idonea, destinanda da' Capi Militari, dal Governo Civico del Paese, e dall' Uditore di Guerra, tenendosi da' medesimi tre chiavi diverse della detta stanza. (6)

Le Pa-

(4) *Real Disp. de' 15 Settembre 1802.*

(5) *Reali Disp. de' 4 Febraro 1801, e 1 Marzo 1802.*

(6) *Reale Editto Artic. XI.*

Reali Disp. de' 14, e 27 Marzo 1801.

Le Patentiglie, che si danno a' Miliziotti, devono firmarsi da' Governatori Locali, senza esigger pagamento alcuno, nè possono i medesimi chiamare i soldati per l' esibizione delle Patenti, perchè non hanno sù di loro autorità, ma devono attenderle da' competenti Superiori Militari. Molto meno possono niegare tal firma, quando i Soldati non fussero inquisiti, o di notorio mal costume (7)

(7) *Reali Disp. de' 14 Settembre, e 13 Ottobre 1801*

SERVIZIO, ED AVERI

I Reggimenti devono istruirsi negli Esercizj Militari in tutte le Feste, ed i Dragoni nell' esercizio a piedi, ed a cavallo; servendo, secondo il bisogno, in una, o nell' altra maniera (1)

La forza Militare deve somministrarsi in sostegno della Politica ne' soli casi momentanei, ed urgenti, ed essa deve aggire militarmente, senza mescolarsi i militari co' Birri, o assegnarsi in tali rincontri partite fisse (2)

. In tempo di Pace li Reggimenti Provinciali devon servire alle Ronde notturne, alla Guar-

(1) *Reale Editto Artic. XII., e XV.*

(2) *Reale Ordin. del Servizio delle Piazze Cap.*

la Guardia de' Teatri, degli Arsenali, de' posti vicini alle pubbliche Carceri, de' travagli Militari, e di altri posti, che stimerà la M. S. di destinare, senza ricever paga. Quando fussero assegnati a servire in Guarniggione percepiranno i loro averi dal Regio Erario. Ne' casi poi che fussero chiamati alle riviste generali di Ispezione, cd agli Accampamenti, od a fare Esercizj per Battaglione, per Reggimenti, o per Divisioni, ed in tempo di Guerra ne' giorni, in cui fussero in marcia, o accampati, o al-

la guar-

---

ze Cap. II. Art. II., Cap. XXVIII, Artic. XX.

Reali Disp. de' 16 *Novembre* 1800, *e* 1 *Ottobre* 1801.

la guardia de' confini, o in azione, per cui restassero fuori delle loro Padrie, riceveranno le loro paghe dalle rispettive Università, unitamente al foraggio per i Dragoni a conto de' Proprietarj de' Cavalli (3) Impiegandosi all' arresto de' Disertori, percepiscono ducati sei dal Reggimento, cui appartiene il Disertore (4); e spediti contro i malviventi, ricevono la loro paga da chi ha la Giurisdizione, e proventa ne' luoghi infestati da detti malviventi (5)

In affari urgentissimi, e che non ammettano la menoma dilazione relativa al Real Servi-

(3) *Real Editto Art. XIII., e XIV. Real Disp. de.* 17 *Aprile* 1801.

(4) *Reali Disp. de'* 20. *Luglio, e* 8. *Settembre* 1801.

(5) *Real Disp. de* 14. *Settembre* 1801.

Servizio, gli Uffiziali possono avvalersi di Miliziotti per turno, onde spedire carte di ufficio a' Superiori, bonificandosi a detti Miliziotti grana dodici al giorno dalla rispettiva Università. (6)

Gli Uffiziali di Milizie, che transitano per la Provincia, saranno situati dal Sindaci ne' Conventi di Monaci, o in case particolari, che non dovranno dargli altro, che il semplice alloggio. Transitando poi Bassi Uffiziali, o Soldati, se li deve somministrare ciò, che per legge gli aspetta nel modo indicato, cioè anche in qualche luogo pio, o casa particolare, senza essere interessate in alcun conto le Università (7).

Gl' In-

---

(6) *Real Disp. de' 11 Gannajo* 1802.
(7) *Idem*.

Gl' Individui de' Reggimenti Provinciali possono essere ingaggiati ne' Corpi dell' Esercito (8).

Il Servizio degli Uomini, e de' Cavalli è di cinque anni (9).

Gli averi degl' Individui de' Reggimenti Provinciali, sono di grana dodici il giorno per ogni Soldato di tutte le armi: di 15 per ogni Caporale, e Carabiniere; e di venti per ogni Cadetto, Ajutante, Portabandiere, Portastendardo, Foriere, Sergente, Cappellano, e Chirurgo. (10)

UNI-

(8) *Real Disp. de'* 15 *Marzo* 1802.
(9) *Reale Editto Art.* VI., e VII.
(10) *Idem Art.* XIII.

UNIFORME

L' Uniforme de' Reggimenti di Fanteria è generalmente di color rosso, e de' Dragoni di color bloù (1). La distinzione tra le Provincie nasce dal colore delli Collaretti, e Paramani. In questa di Lecce è di color Cremisi. L' indicazione numerativa de' Reggimenti si segna al bottone, ed alle Bandiere, e Stendardi. Gli Uffiziali, Cadetti, Ajutanti, Bassiuffiziali, e Chirurgi, devono indispensabilmente farsi l' Uniforme a proprie spese; li Soldati, quando non volessero vestir l' Uniforme a loro spese, devono agli abiti ordinarj adattare i Parama-

---

(1) *Ord. dell' Ispet. Gen. de 28. Ottobre 1800.*

ni, e Collaretti stabiliti, e portar tutti la Coccarda rossa al Cappello, di forma rotonda, con una falda alzata. Quando facessero servizio in Guarniggione, le si somministra il Vestiario di Real conto. (2) Possono anche far uso di Uniforme griggio con i Paramani, Pettini, e Collaretto rosso, e Cordoncino del colore stabilito per i Paramani sudetti, che per questa Provincia è Cremisi, come si è detto. (3)

Stà proibito a' Pagani di far uso di distintivi Militari, ed a questi di vestire abiti pagani; e specialmente per la foggia dell' Uniforme degli Uffiziali s' impone la stretta osservanza de Reali Ordini, spediti

da Pa-

(2) *Reale Editto Artic. XVII.*

(3) *Real Disp. de' 15. Giugno 1802.*

da Palermo a 2 Marzo, e 18 Settembre del 1799, e 21 Luglio 1800, della di cui esecuzione son chiamati risponsabili i rispettivi Superiori. (4)

---

(4) *Real Disp. de' 29 Marzo 1802.*

PRIVILEGGJ

GL' Individui de' Reggimenti di Milizie, oltre al Foro della Guerra, di cui si parlerà nella seconda parte, godono tutti gli altri onori, privileggj, e preminenze Militari al pari de' Reggimenti di Linea. In uguaglianza di meriti con Pagani, son preferiti al conseguimento delle Sovrane, e pubbliche beneficenze, ed impieghi dello

 Stato

Stato, ma non sono esclusi da' pesi dello stesso (1)

I Volontarj Dragoni, che si arrolano a servire co' proprj Cavalli durante tal servizio devono essere considerati come Nobili, quando non lo fussero, e godere i Privileggj de' Naturali delle Città demaniali. (2)

La Truppa Provinciale deve esser mantenuta nel suo decoro Militare, rispettata come quella di Linea, protetta anche da' Maggistrati Pagani, castigandosi chiunque l' oltraggiasse con parole, o con fatti. (3)

Le Mi-

---

(1) *Real Editto Artic. XXI. Reali Disp. de' 12 Maggio, de' 24, e 25 Giugno 1801.*

(2) Reale *Editto Art.* VII.

(3) *Reali Disp. de' 25. Giugno 1801, e de' 13 Novembre 1802.*

Le Milizie Provinciali, ed Urbane, godeno degli onori funebri stabiliti per la Truppa viva. (4)

Incontrandosi qualche Partita della Famiglia armata de' Maggistrati Pagani con Pattuglie Militari, la prima deve cedere assolutamemte il luogo alle seconde, e dimostrare verso di esse la maggior circospezione, e subordinazione. (5)

Gli Uffiziali di Truppa viva impiegati nel Regno devono percepire la franchiggia, che li corrisponde, quando non sieno Naturali de' Luoghi, in cui risiedono; giacchè in caso contrario sono esclusi da tal beneficio. (6)

Gli Uf-

---

(4) *Real Disp. de'* 10 *Agosto* 1801.

(5) *Reale Ordin. Cap.* XVIII. *Art.* VIII. R*eal Decreto de'* 3 *Aprile* 1800 *Art.* X.

(6) R*eal Disp. de'* 11 *Agosto* 1802.

Gli Uffiziali di Milizie dovendo scrivere di uffizio agli Uditori di Guerra, non sono obbligati a far uso di Carta Bollata. (7)

PARTE.

---

(7) *Real Disp. de' 22 Decembre 1801.*

PARTE SECONDA

GIURISDIZIONE MILITARE

E' fuor di dubio, che l' intiero Corpo delle Milizie del Regno sia soggetto al Foro Militare per le cause passive Civili, e Criminali de' suoi Individui, (1) li quali non possono rinunciarvi (2), ad eccezione di quelle, che appartengono al Foro Ordinario, e che son descritte nel Capo II. della Reale Ordinanza Penale.

Non ostante che si trovi da S. M. ordinato di doversi considerare come Pagani quei Militari, che avessero delinquito dopo

reali-

---

(1) R*eale Ordin. Cap.* I. *Art.* I.
R*eale Edit. Art.* XVIII.

(2) R*eal Disp. de'* 8 *Gennaro* 1802.

realizato il Regno, e prima di essere incardinati ai rispettivi Corpi; pure gl' Individui della Leva de' 2 Settembre 1798. godono sempre il Foro Militare per tutte le loro cause passive, anche prima della loro ascrizione ne' Reggimenti Provinciali. (3)

Sono esclusi dal godimento del Foro Militare per gli affari, che han dipendenza dall' Amministrazione Universale quei Sindaci, che si trovassero ascritti ne' Reggimenti di Milizie, e quegli altri Individui, di cui si parlerà nel Capo delle Pene. (4)

Quindi è vietato a' Tribunali Pagani d' ingerirsi nelle dette causse passive de' Miliziotti, su quali non hanno veruna Superiori-

(3) *Real Disp. de' 3 Ottobre* 1801.
(4) *Real Disp. de' 29 Gennaro* 1801.

riorità; anzi stà prescritto, che i Tribunali Militari, anche senza istanza di Parte debbano spedire le Inibitorie, ed Ortatorie ai Pagani, ogni qualvolta ne soffra la Giurisdizione Militare; e che da' Comandanti de' Reggimenti Provinciali si debba passar nota di tutti gli Individui del proprio Corpo ai Comandanti delle Piazze, e Castelli, ed a' Tribunali, e Giudici Pagani, onde veruno accusasse ignoranza nelle Carcerazioni, e nelle Cause de' Miliziotti. (4)

(4) *Reale Ordinanza Cap.* I. *Artic.* II. *Reali Disp. de'* 13 *Ottobre* 1801, *de'* 8. *Gennajo, e* 27 *Aprile* 1802.. *Ordine dell' Isp. Gen. de'* 3 *Novembre d.*

DE' SUPERIORI MILITARI.

LE facoltà dell' Ispettor Comandante Generale delle Milizie del Regno, e de' Subispettori Comandanti delle Provincie, che posson considerarsi come Ispettori particolari, son fissate nelle Reali Ordinanze di S. M., e specialmente nella Penale Cap. XIX. Si troverà benanche ivi dettagliata l' Autorità, e Giurisdizione de' Comandanti de' Corpi, ed altri Uffiziali Subalterni, e Bassiuffiziali sugl' Individui, che li son sottoposti, (quando non sia limitata da altro Ordine, o Legge espressa in questo Ristretto,) e li scambievoli loro doveri; potendosi anche sull' assunto riscontrare i Reali Dispacci de' 29 Gennajo, 15 Giugno, e 7 Luglio 1801.

Particolarmente appartiene agl' immediati Supe-

Superiori de' Miliziotti di correggere li medesimi per tutte quelle mancanze, che non meritano pena di corpo afflittiva (1)

Gli Uffiziali di Milizie devono fare eseguire la giustizia in tutt' i casi di arresti, e di Processi riguardanti i Miliziotti, ed invigilare, che questi non asportino armi contro il Real Divieto. (2)

Pe 'l canale de' Comandani de' Reggimenti Provinciali deven passare gli affari Criminali, di Economia, di Disciplina, e di Esercizio, (3) ed appartiene a' mede-

---

(1) *Reale Editto Art.* XVIII.
Reali Istruz. Artic. XIII.

(2) *Reali Disp. de'* 14 *Settembre* 1801, *e de'* 9 *Agosto* 1802.

(3) *Reale Ord. Cap. IV. Art. XVIII.*

simi la destinazione dell' Uffiziale, o Cadetto, o Bassouffiziale, che deve prestare l' assistenza alle Informazioni Militari. (4)

(4) *Real Disp. de' 29 Giugno 1801 Articolo I.*

DE' GIUDICI MILITARI

LA cognizione de' delitti degli Individui di Milizie, che meritano pena di corpo afflittiva, e delle loro Cause Civili passive, quando vi fosse anche complicità di Pagani, appartiene a' Giudici Militari. (1) Sono essi:

I. Il Tribunal Militare, e Combinato della Provincia.

II.

(1) *Real Ord. Cap. I. Art. III.*

II. Gli Uditori di Guerra.

III. Le Corti Militari delle Piazze, e de' Castelli.

IV. L' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale.

V. Finalmente il Consiglio Supremo di Guerra, di cui fa ora le veci la Giunta di Guerra.

DE' TRIBUNALI MILITARI, E COMBINATI.

I Tribunali Militari, e Combinati delle Provincie, secondo che vi sia, o nò complicità di Pagani, procedono in tutte le Cause passive, Civili, e Criminali degl' Individui de' Reggimenti Provinciali esi-

stenti nella Residenza de' Presidi (1) nelle Criminali passive di tutti gli Uffiziali, Cadetti, Ajutanti, Portabandiere, Portastendardi, e Volontarj di Milizie ascritti come Gentiluomini, che si trovano nella Provincia (2): ne' delitti de' Soldati Provinciali commessi in diverse Giurisdizioni, o in diversi recinti de' Reggimenti di una stessa Provincia (3): ne' delitti de' Miliziotti accaduti pria del dì 28 Settembre 1801, quando si trovassero incominciati i Proces-

si da

(1) *Reale Editto Art.* XVIII.
Real Disp. de' 10 *Marzo* 1802.

(2) *Reale Ordin. Parte* II. *Cap.* VIII. *Art.* III.
Reale Editto Art. XVIII.

(3) *Real Disp. de'* 29 *Giugno* 1801 *Art.* IV.

si da detti Tribunali, dando luogo alla Revisione a' Tribunali Militari Superiori competenti (4): e ne' delitti, in cui fussero complici Miliziotti, ed Individui della Giurisdizione Militare dell' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale, uniti o nò a' Pagani (5); coll' avvertenza che se ne' delitti or ora enunciati vi fusse complicità d' Individui soggetti a' Consiglj di Guerra, o al Consiglio Supremo, le Processure si devono accapare, come se si trattasse contro di questi soli Individui, ed estendendosi la complicità a' Pagani nelle Piazze, ne' Castelli, e ne' Quartieri, dovrà intervenirvi anche il Giudice Locale. (6) Sono in fine i

(4) *Real Disp. de'* 11 *Novembre* 1801.
(5) *Reale Ord. Cap.* XIII. *Art.* LXXI.
(6) *Idem Art.* LXXII.

ne i Giudici di Appellazione nelle Cause Civili, e Criminali trattate dagli Uditori di Guerra, o dalle Corti Militari delle Piazze, e de' Castelli. (7)

Il Preside, ed Assessore giornalmente devon dare le providenze sù i rapporti, che vengono dalla Provincia, e quest' ultimo invigilar deve alla loro esecuzione. In ogni quindici giorni devon procedere alla lettura del Registro della Compilazione de' Processi contro i rei assenti, e di tutt' i Carcerati del Ramo Militare: devon disporre il convenevole pe 'l sollecito disbrigo delle Cause, e renderne conto a S. M.. Il detto Registro deve formarsi, e conservarsi dal

Segre-

(7) Reale *Editto Art.* XVIII.

Segretario del Tribunale Militare. (8)

Al Preside appartiene l' invigilare, e dar gli ordini per l' arresto degl' inquisiti della Giurisdizione Militare, e deve eseguire per i rei Militari lo stesso, ch' è obbligato a fare per i carcerati Pagani a norma dell' Art. IV. V., e VI. delle Reali Istruzioni per l' Udienze Provinciali, e suoi Ministri. (9)

In assenza del Preside l' Uffiziale del Reggimento Provinciale di grado maggiore, che si trovi nella Residenza del Tribunale, o nelle adiacenze, assume la Presidenza nel

E

Tribu-

(8) *Reale Ordin. Cap.* XIII. *Articolo* LXXXIV.
Reali Jstruz. Art. I. II. III. IV., e X.

(9) *Reali Jstruz. Art.* VII. VIII., e XI.

Tribunale Militare, e nel Combinato. (10)

(10) *Real Disp. de' 29 Giugno* 1801 *Articolo* VIII.

DEGLI UDITORI DI GUERRA

OGni Battaglione di Fanteria, e di Dragoni di Milizie, ha un Uditore di Guerra. (1)

Conoscono essi i delitti di tutti li Soldati, Chirurgi, e Bassiuffiziali di Milizie, e le Cause Civili passive degli Uffiziali, Ajutanti, Cadetti, Chirurgi, Bassiuffiziali, e Soldati, compresi nel distretto di loro Giurisdizione, anche quelle che fussero riserbate al Tribunale Miliiare, e Combinato della

(1) *Real Disp. de'* 10 *Marzo* 1802.

della Provincia per Giurisdizione ordinaria, o per Delegazione speciale, eccetto i casi cennati nel precedente Articolo, e che in appresso si enuncieranno. (2) Al pari che procedono per i delitti de' Miliziotti accaduti pria de' 28 Settembre 1801, quando non si trovassero incominciati i Processi da' Tribunali Militari, e Combinati; (3), ed alle Informazioni della Diserzione degli Individui a loro sottoposti. (4)

Nella complicità di Pagani ne' delitti de' Miliziotti, procedono gli Uditori di Guerra unitamente al Giudice Pagano Locale, il

E 2 quale

(2) *Reale Editto Art.* XVIII. *Real Disp. de'* 29 *Giugno* 1801 *Artic.* III.

(3) *Real Disp. de'* 11 *Novembre* 1801.

(4) *Reale Ordin. Parte* II. *Cap.* XIX. *Reali Istruz. Art.* XII.

quale deve essere sempre quello del luogo, ove risiede l' Uditore, quantunque il delitto fusse accaduto in Giurisdizione di altro Giudice Pagano. (5)

Devono gli Uditori di Guerra scegliersi un Attitante per gli affari Militari, di cui son responsabili, e che deve essere approvato dal Preside Provinciale. (6)

Subito che sono incaricati da' loro rispettivi Superiori, o hanno notizia di qualche grave delitto, che si sarà commesso da' sottoposti alla loro Giurisdizione, devono prevenirne pe 'l Canale legitimo del loro immediato Superiore, il Preside della Provincia, il quale deve essere inteso di quanto accade, e dare gli ordini per l' arresto de'

fuggi-

(5) *Real Disp. de' 29 Giugno* 1801 *Art.* VI.

(6) *Real Disp. de' 29 Giugno* 1801 *Art.* V.

fuggitivi. Lo stesso devon praticare gli Uditori delle Piazze, e Castelli. I Comandanti Militari delli medesimi, e de' Reggimenti di Milizie, hanno lo stesso dovere rapporto ai Disertori. (7)

Devono invigilare sulla condotta, e costumi degli Individui soggetti alla loro Giurisdizione, e darne parte all' immediati loro Superiori, cui si aspetta il correggerli. (8)

Gli Uditori, ed Attitanti nelle Cause Civili possono esiggere li dritti, giusta la tassa approvata per le Regie Corti del Regno; nelle Criminali in Residenza non possono esiggere alcuna somma, ancorche offerta volontariamente dalle Parti. Ne' disimpegni fuori residenza ad istanza di Parte, l' Uditore esigge carlini dieci

al gior

---

(7) *Reali Jstruz. Art.* VIII. XI., *e* XII.
(8) *Idem Art.* XIII.

al giorno, e cinque l'Attitante, oltre l'accesso, e riecesso. In quelle poi meramente Fiscali, o perche non vi sia parte in Giudizio, o perche questa sia povera, avranno la metà delle sopradette diete, sù i proventi Fiscali, che si esiggono per pene contumaciali da' sottoposti alla Giurisdizione Militare. (9)

DELLE

---

(9) *Reali Jstruz. Art. V.*

DELLE CORTI MILITARI, DELLE PIAZZE, E DE' CASTELLI.

LE Corti Militari delle Piazze, e de' Castelli, procedono con le stesse limitazioni descritte per gli Uditori di Guerra nelle Cause passive, Civili, e Criminali degli stessi Individui delle Milizie, che esistono in dette Piazze, e Castelli, ed hanno li stessi doveri degli Uditori di Guerra. (1)

DELL' U-

---

(1) *Reale Editto Art.* XVIII.
Real Disp. de' 10 *Marzo* 1802.
Reali *Istruz. Art.* XI. XII., *e* XIII.

DELL' UDIENZA GENERALE DI GUERRA, E CASA REALE.

L' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale è l' immediato Giudice nelle Cause passive Civili, e Criminali degli Individui de' Reggimenti Urbani: di ultima appellazione nelle Civili degli Uffiziali, Ajutanti, Cadetti, Chirurgi, Bassiuffiziali, e Soldati de' Reggimenti Provinciali: e di revisione nelle Criminali de' Bassiuffiziali, Chirurgi e Soldati, salvo li Giudizj di pena afflittiva a vita, e di morte, la cui ultima revisione appartiene al Supremo Consiglio di Guerra (1)

DEL CON-

---

(1) *Reale Ordin. Cap.* V. *Art.* III. *Reale Editto Art.* XVIII. *Reali Jstruz. Art.* VI.

DEL CONSIGLIO SUPREMO DI GUERRA.

Il Consiglio Supremo di Guerra, e per ora la Giunta di Guerra, giudica le Cause passive Criminali degli Uffiziali, Cadetti, Ajutanti, Portabandiere, Portastendardi, e Volontarj ascritti come Gentiluomini de' Reggimenti Urbani. Rivede le medesime Cause degli stessi Individui delle Provincie, e le Criminali di tutti gl' Individui di Milizie, per le quali si sia pronunciata Sentenza di Morte, o pena afflittiva a vita. Procede benanche nelle Cause Criminali passive degli Uditori di Guerra, delle Piazze, e de' Castelli, ed in tutti quei delitti, in cui vi fusse complicità d' Individui soggetti a' Consiglj di Guerra, o ad esso Su-

premo Consiglio cumulativamente, o separatamente. (1)

PROCE-

---

(1) Reale *Ordin. Parte* I. *Cap.* IV. *Art.* VIII., *e* XI. *Capo* XIII. *Art.* LXXII., *e* LXXV. *Parte* II. *Cap.* VIII. *Art.* III.
Real Editto Art. XVIII.
Real Disp. de' 29 Giugno 1801 Art. VI.
Reali Istruz. Art. VI.

PROCEDIMENTO MILITARE

E' Legge generale, che i Giudici Militari procedono nelle sole Cause passive Civili, e Criminali degli Individui loro Subordinati, ad eccezione di quelle, che appartengono al Foro Ordinario.

Altra legge generale è quella, che gli affari relativi a cose Criminali, per cui necessiti formale Processura, e Giudizio, passar devono, come antecedentemente si è detto, pe 'l Canale de' Colonnelli, Comandanti di Provincia, e Comandante Generale delle Armi. (1)

E' legge generale benanche, che tutta l' Attitazione Militare deve farsi in lingua

(1) *Reale Ordin. Cap.* IV. *Art.* XVIII.

Italiana, e dalle Persone stabilite nella Reale Ordinanza penale. (2)

E' finalmente legge generale, che le Procesure Criminali, le quali devono giudicarsi dal Foro Militare, sieno formate sempre secondo lo stile Militare, prescritto nella detta Reale Ordinanza, altrimenti gli atti si rendono nulli, e questa nullità ne' casi non preveduti si può sussanare soltanto con espressa dispensa del Sovrano (3)

Da que-

---

(2) *Reale Ordin. Cap. IV. Art. XV. Reali Jstruz. Art. V.*

(3) *Reale Ordinanza Cap. XIII. Art. LXXX.*
Reali Editto Art. XX.
Reali Disp. de' 25 *Ottobre* 1800.
Simile de' 29 *Giugno* 1801 *Art. VII.*

Da questi principj ne siegue, che il Foro Militare non prende ingerenza nelle Cause attive di qualunque specie de' Miliziotti

Che gli Uditori di Guerra, delle Piazze, e de' Castelli non posson procedere contro alcuno, che goda il Foro della Guerra, senza permesso, ed intelligenza del suo Comandante (4)

Che le Processure Militari devono compilarsi o dalle corrispondenti Assemblee e loro Fiscali, o dagli Uditori di Guerra, delle Piazze, e de' Castelli, a seconda de' diversi casi; essendo espressamente vietato

di dar-

(4) *Reale Ordinanza Capo V. Articolo III., e IV. Cap. XIII. Articolo LXXXII. Reali Jstruz. Art. XI., e XIJJ. Real Disp. de' 9 Agosto 1802.*

di darsi tali commesse a' Subalterni de' Tribunali, ancorche sieno per semplici Diligenze (5)

La maniera teoretica, e pratica di compilare le Informazioni, di unir le Assemblee, di destinarne i membri, e di procedere a' giudizj finali, si trova dettagliatamente descritta nella Reale Ordinanza penale Capo XIII., e nell' Istruzione pratica, che siegue la detta Ordinanza.

Le processure Criminali devon compilarsi coll' assistenza degli Uffiziali, o Cadetti, Ajutanti, e Bassiuffiziali più graduati ne' luoghi, ove non esistano Uffiziali. La destinazione di tali Uffiziali di assistenza appartie-

(5) *Reale Ordin. Cap.* XIII. *Articolo* LXXXIII., *e* LXXXV. *Reali Istruz. Art.*V.

partiene al Comandante del Reggimento, cui è addetto il soldato, o pure al Comandante del Reggimento più vicino al luogo, ove sarà accaduto il delitto, quando vi sia complicità di soldati di più Reggimenti Provinciali (6)

I Rei hanno semplicemente l' arbitrio di rinunciare al solo atto della ratifica, quante volte però i testimonj dell' informativo dovessero recarsi da luoghi distanti, e disastrosi nella residenza degli Inquisitori. (7)

Appena giudicati i rei da' Tribunali Militari, o Combinati in prima istanza, o in revisione, devonsi rimetter subito gli Atti al Consiglio Supremo di Guerra (attual-

mente

(6) *Reale Editto Art.* XIII. *Real Disp. de'* 29 *Giugno* 1801 *Art.* I.

(7) *Real Istruz. Art.* II.

mente Giunta di Guerra), o all' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale, secondo la diversità de' casi. I rei condannati a pena di corpo afflittiva, si deterranno in carcere, fino che si avrà riscontro dagli anzidetti Tribunali Superiori dell' esito della revisione. Per i rei assoluti, o condannati a pena esulare, si eseguirà il giudicato, purche non vi sia richiamo del Fisco, o degli Accusatori; nel qual caso dovrà osservarsi quanto si è detto per i condannati a pena di corpo afflittiva. (8)

Gli Ecclesiastici da Chierici con Tonsura in sopra sieno Secolari, o Regolari, hanno l' onore al pari degli Uffiziali, di far Certificati ne' casi di Processi Militari, qualunque sia l' importanza della Processura, e l' atrocità del delitto, prestando il giu-

ramen-

(8) *Reali Istruz. Art. VI.*

ramento ai Superiori Ecclesiastici, e specificando nel detto Certificato d' aver dato il detto giuramento: legge che deroga il prescritto nella Reale Ordinanza Capo XIII. Art. XVI. (9)

G DELL' E-

(9) *Real Disp. del* 1 *Decembre* 1802.

DELLE ESECUZIONI, E DEGLI ARRESTI DE' MILITARI.

PEr gli Arresti de' Militari inquisiti, appartiene al Preside di darne gli ordini corrispondenti, dietro li rapporti, e richieste, che ne riceverà da' Comandanti de' Reggimenti, o da ogni altro, cui aspetti. (1)

I Governatori de' Castelli devon ricevere nelle Forze de' medesimi, senza opporre ostacoli quegli Uffiziali, ed Individui di Milizie, che vi saranno spediti da' rispettivi Superiori. (2)

Quegli Individui, che si devono tenere in arre-

(1) *Reali Jstruz. Art.* VIII.

(2) *Real Disp. de'* 5 *Ottobre* 1802.

arresto, e non hanno mezzi da sussistere, si mandano scortati dalla forza Militare alle pubbliche carceri, e si somministra loro il pane dal Regio Fisco; senzacche questa providenza pregiudichi il dritto, che hanno i medesimi di esser corretti per le loro mancanze da' rispettivi Superiori Militari, e di esser giudicati nelle Cause Civili, e Criminali da' Giudici Militari (3)

Nelle Cause passive degl' Individui di Milizie, la di cui cognizione appartiene al Foro ordinario, giusta il Capo II. della Reale Ordinanza, procede questo colla sola azione reale, eccetto i casi, in cui avendo luogo l' azion personale, si devono consegnare tali

(3) *Real Disp. de' 28 Ottobre 1801.*

Individui al detto Foro ordinario (4)

L' esecuzione de' Giudicati de' Tribunali Pagani nelle Cause Civili passive de' Miliziotti, non consignati alla di loro Giurisdizione, sia per sequestro di robbe, sia per arresti Personali, si deve fare coll' intelligenza, e col braccio de' corrispondenti Superiori Militari; e comprendendosi in tali Giudicati Criminalità, se ne deve dar parte a Sua Maestà (5)

I Giudici Pagani, che in forza delle Reali Ordinanze, o di Delegazione espressa, che avran ricevuta per Segretaria di Stato, e Guerra, procedono in Cause Crimina-

(4) *Reale Ordin. Cap.* II. *Art.* I.

(5) *Idem Art.* II.

Real Decr. de' 3 *Aprile* 1800 *Art.* XIII.

minali contro de' Militari, da Sargente inclusivamente in giù, e Forati, nel devenire al dir costoro arresto, devono eseguirlo col braccio della Giurisdizione Militare, purchè i medesimi legitimamente dimorino ne' rispettivi destini; mà quando se ne fussero allontanati, o si fossero nascosti per salvarsi dalle mani della Giustizia, allora li Giudici sudetti, potranno fargli arrestare nel modo, che crederanno più opportuno. Per l' arresto degli Uffiziali, e de' considerati come tali, se ne deve fare in ciascun caso la richiesta al Comandante Militare, che lo disporrà (6)

Se un Uffiziale commettesse delitti merite-

voli

---

(6) *Real Decr. de' 3 Aprile 1800 Art. I., e II.*

voli di pena afflittiva di Corpo in un edificio, dove risiedano Magistrati amministranti attualmente Giustizia, potrà il Magistrato, o i suoi Subalterni intimarli l' arresto nel Real Nome, senza che alcuno ardisse mettergli le mani addosso. Egli dovrà immediatamente ubidire, ma nel solo caso, che rilutasse, sarà lecito alla famiglia armata d' impugnar le armi contro di lui, per impedirgli la fuga. Il Magistrato dovrà subito darne l' avviso al Posto di Truppa più vicino per consegnarcelo, detenendolo intanto in arresto in una stanza separata, e decente, e ne farà relazione al Ministro della Guerra, ed al Comandante Militare del luogo. (7)

Se le

(7) *Reale Ordin. Cap. XVIII. Art. I. Real Decr. de' 3 Aprile 1800 Art. III.*

Se le mancanze commesse da un Uffiziale nel citato edificio, non sieno gravi, potrà il Magistrato nel Real Nome ordinargli di andare a presentarsi in arresto in casa, dandone parte al detto Ministro della Guerra, e Comandante Militare. L' Uffiziale dovrà ubbidire (8)

L' Uffiziale colto nella flaganza di scandalosi eccessi dalla famiglia armata de' Magistrati, potrà essere arrestato dalla medesima, la quale non dovrà porgli le mani addosso, ma circondarlo colle armi impugnate, e tenerlo arrestato in una stanza immediata, avvisandone subito il Posto di Truppa più vicino, o in mancanza di questo il luogo Mili-

(8) *Reale Ordin. Cap. sud. Art. II. Citato Real Decreto Art. V.*

Militare più vicino per fargliene la consegna precedente ricevuta. In ogni caso il Maggistrato deve farne relazione al Ministro della Guerra, ed al Comandante Militare (9)

Farà la Giustizia ordinaria arrestare benanche dalle Forze Politiche i Militari, e Forati, inquisiti del Foro della Guerra per Diserzione, o per altri delitti importanti pena di corpo afflittiva, quando tali inquisiti si trovino nella flagranza, o fuggiaschi, e fuori de' respettivi destini, consegnandoli immediatamente al Posto Militare più vicino, ed esigendone il ricivo. Non essendovi Truppa nel luogo dell' arresto, sarà tenuto

il de-

(9) *Reale Ordin. Art.* III. *del detto Cap. Real Decreto Art. V. e XIV.*

il delinquente nelle Carceri Locali a nome del Tribunale Militare corrispondente; sempre però il Magistrato dovrà farne relazione al Ministro della Guerra, al Preside, ed al Comandante della Provincia, osservando per gli Uffiziali, e per quelli considerati come tali, la norma di sopra prescritta (10)

L' Uffiziale, Basso Uffiziale, e Soldato, arrestato nel modo sudetto per delitto non capitale, se fosse chiesto in consegna da altro Uffiziale, dovrà subito concedergliśi, riscuotendosi l' atto della consegna, e facendosene i prescritti rapporti. (11)

---

(10) *Reale Ordin. Cap. sud. Art. IV. Real Dec. cit. Art.* VI., *e* XIV.

(11) *Reale Ordin. nel sud. Cap. Art.* V. *Decr. del Re di sop. cit. Art.* VII. *Real Disp. de'* 13 *Decembre* 1802.

Non è impedito agli Esecutori de' Magistrati di adempir carcerazioni, ed altre esecuzioni di Paesani nelle di costoro case, quantunque negli altri ap partamenti delle medesime vi abitassero Militari, eccettocchè se unitamente a i Paesani vi fussero in tali Case Uffiziali Superiori, che tenessero delle Guardie, o delle Ordinanze Militari. In tal caso l' esecuzione deve farsi dalla Forza Militare, o dalla mano armata de' Magistrati, col permesso degli Uffiziali Maggiori Militari, che non potrà venir niegato. (12).

I Militari, che ricusassero di sottoporsi agli arresti di sopra indicati, oltre la pena corrispondente a i delitti, saranno severa-

mente

---

(12) *Reale Ordinanza Cap. idem Articolo VI., e VII.*

Detto Real Dec. Art. VIII., e IX.

mente castigati per la disubbidienza (13)

Que' Magistrati, che controvengono a i sudetti Sovràni Stabilimenti, o in qualunque modo eccedessero contro de' Militari, incorreranno nella Reale Indignazione, e saranno puniti con altre rigorose pene riserbate al Real Arbitrio a misura delle circostanze. (14)

I Pagani, i Subalterni, e la Famiglia armata de' Magistrati, se avessero data preventiva causa a i disordini commessi da' Militari, o controvenissero alle sudette prescrizioni, si dovranno subito catturare, e

---

(13) *Reale Ordin. Cap. idem Art IX. Real Decreto Artic. XI.*

(14) *Idem. Real Disp. de' 13 Novembre 1802.*

punirè a tenor delle leggi, e delle Reali Ordinanze (15)

I Superiori, e Magistrati Annonarj, e Doganali, potranno senza intelligenza, e braccio del Comando Militare procedere all' arresto, e sequestro di robba di que' Militari, e Forati, che esercitando mestieri, ed incumbenze, riguardanti l' Annona, e le Regie Dogane, commettessero nell' atto dell' esercizio di tali impieghi qualche mancanza relativa a' medesimi, che meritasse le sudette pene di arresto, e sequestro. Gli arrestati per tal causa si devon subito mandare nelle Carceri Militari, a disposizione di detti Superiori Annonarj, e Doganali, li quali immediatamente ne devono

avvi-

(15) *Reale Ordinanza Cap. cit. Art. X. Reale Decreto sud. Art. XII.*

avvisare il Comando Militare. Nel caso tali inquisiti dovessero per le mancanze commesse subir la frusta, all' istante devono escludersi dalla Milizia, per ordine da darsi dal Comando Militare, nè vi saranno più ammessi (16)

DELLE

(16) *Real Dec. sud. Art. XV.*

DELLE PENE

NEll' infliggere le pene a' Rei Militari, li Giudici devono osservare puntualmente il prescritto nella Reale Ordinanza penale del 1789 (1) fuoricchè nelle circostanze, e delitti, che sieguono.

Quegli Individui di Leva, che persistono a non presentarsi per l' ascrizione a Reggimenti di Milizie, verranno obbligati a servire per otto anni in quelli di Linea (2)

Quell' Ufiziale, che contraesse Matrimonio senza Real permesso, rimane privo di ascensi per quindici anni, e se li toglie

per det-

---

(1) *Reale Editto Art. XX.*
Real *Disp. de'* 15 *Ottobre* 1800.
Simile de' 29 *Giugno* 1801 *Art.* VII.
(2) *Real Dispac. de'* 25 *Nov.* 1800

per detto tempo il terzo de' suoi mensuali averi, da assegnarsi alla Moglie per sostentamento, la quale resterà rinchiusa in Conservatorio anche per quindici anni. (3)

Il Padre della donna per non essersi opposto a tal Matrimonio soggiace alla pena di due anni di rilegazione nell' Isola di Ustica, e se la Donna ha solamente la Madre, questa per la medesima causa, sarà ristretta per due anni in Conservatorio: pene che mancando i Genitori, saranno inflitte a colui, od a colei de' congiunti, sotto la di cui cura fusse vissuta la Donna sposata contro i prescritti divieti. (4)

Le stesse pene di sopra enunciate, do-

vranno

(3) *Reale Editto de' 28 Novembre 1796. Artic. I.*

(4) *Item Articolo II.*

vranno aver luogo per i Soldati, Ajutanti, Cadetti, e Soldati distinti, colla sola differenza che alla Donna rinchiusa in Conservatorio si somministrerà pe 'l suo mantenimento il quinto della paga mensuale del Marito, e dodeci carlini al mese dal fondo del Ramo Militare, quando la di costui paga non oltrepassasse la somma di docati nove al mese, mentre oltrepassandola, si deve assegnare alla Moglie il terzo della paga mensuale del Marito; (5) e che le licenze di Matrimonio degli Individui di Milizie da Ajutante in giù, si danno dall' Ispettore Comandante Generale. (6)

I Parochi, o altri Ecclesiastici, che benedicessero simili Matrimonj vietati, saranno

(5) *Idem Art.*
(6) Reali *Disp.* de' 27 *Ottobre* 1800, e de' 24 *Maggio* 1801.

ranno puniti con quattro anni di Rilegazione nell' Isola della Favignana (7)

I corrispondenti Superiori Militari, e Cappellani, devono invigilare, che niuno de' cennati Individui contragga Matrimonio senza i dovuti permessi, e primacche passi un mese ciascun di loro da per se dovrà rendere conto direttamente alla Real Segretaria di Stato, e Guerra di qualunque Matrimonio, che si fusse celatamente contratto, sotto pena a detti Superiori, e Cappellano, che controvenissero a detto ordine di tre anni di Rilegazione nell' Isola della Pantellaria (8)

E' vietato a' Miliziotti di asportare qualunque arma, eccetto quelle di munizione

I ne' so-

(7) *Cit. Real Editto Art. IV.*
(8) *Idem Art.* V., *e* VIII.

ne' soli giorni di servizio, previo permesso de' corrispondenti Superiori. I controventori devon mandarsi immediatamente a servire per otto anni ne' Corpi di Linea. (9)

La prova per gli asportatori delle armi in controvenzione del sud. Articolo deve consistere ó nella flagranza, o nella spontanea confessione degli Asportatori, o nel notorio. (10)

Qualunque Soldato, o Basso Uffiziale, che abbi sofferto la pena di Galea, o di Presidio, non può essere riammesso a servire: legge che deroga al prescritto nella Reale Ordinanza penale Art. III. Cap. XIII. Parte III. (11)

I Bir-

(9) *Real Disp. de' 14 Settembre* 1801.
(10) *Real Disp. del primo Decemb.* 1801.
(11) *Idem.*

I Birri, Venturieri di Dogane, Arrendamenti, Tribunali, e Corti, non possono ammettersi nelle Milizie Provinciali, ancor che appartengono a Leva forzosa (12)

Tutti que' Miliziotti, che prima della loro ascrizione erano rei di delitti importanti pena di Corpo afflittiva, o che fussero di notorio mal costume, devon cassarsi dal Ruolo Militare. (13)

I Miliziotti inquisiti di ferite precedentemente alla loro ascrizione alla Milizia, quando abbiano ottenuta la remissione della Parte, e la fede di salute dell' offeso, non si cassano dal servizio Militare: grazia, che ha luogo, quando non avesse il reo replica-

(12) *Real Disp. de'* 25 *Maggio* 1801

(13) *Reali Disp. de'* 27 *Giugno* 1801., e 27 *Gennajo* 1802.

tamente delinquito nell' istesso genere (14)

Ne' casi di Tumulti, esimizione di Rei dalla Giustizia ordinaria, e formale resistenza alla Giustizia medesima, quando vi fossero rei, o complici Militari, procedono i Presidi, con la straordinaria Delegazione (15)

I Soldati, e Bassi Uffiziali di Milizie, che incorressero nel delitto di esimizione di Soldati, o altre Persone dalla Giustizia ordinaria, nel modo descritto nell' Articolo XIV Capitolo XII Parte II della Ordinanza Penale del 1789, verificata tale esimizione dal Foro Militare, o Combinato, quando vi fosse complicità di Pagani, restano esclusi dal Ruolo Militare, e giudicati come Pa-

---

(14) *Real Disp. de' 29 Gennajo 1802.*

(15) *Real Disp. de' 25 Maggio 1802.*

me Pagani dal Foro Ordinario, in vista del detto Processo, che se li deve trasmettere unitamente a' Rei. (16)

Ne' delitti de' Militari di qualunque Arma riguardo a' furti di Strada pubblica, o Assassinj, il Foro Militare procede all' Informo stragiudiziale, e trovandovi rei, o complici i Militari, passar deve le Carte al Foro Pagano, che procederà contro i medesimi, sentedosi spogliati dal Cingolo, ed esclusi dal Ruolo Militare. (17)

OSSER-

(16) *Real Dispaccio de 15 Giugno* 1802

(17) *Real Dispaccio de 6 Aprile* 1802

OSSERVAZIONE FINALE

NON ostante che sieno stati sempre da Noi comunicati a chi conveniva gli Ordini, che ci sono stati diretti per i Reggimenti Provinciali, come si continuerà a fare per lo avvenire; pur non di meno chiunque bramasse le intiere Copie degli Ordini citati nel presente Ristretto, si dirigga a Noi pe 'l canale corrispondente, che se li daranno.

FINE

INDICE

PRIMA PARTE

PARTE SECONDA

Dell' U-